

COMUNE DI ROVATO

REGOLAMENTAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE SUGLI EDIFICI PRIVATI

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2012 e n. 30 del 8.7.2013 è stata approvata la modifica dell'art. 49 del regolamento edilizio del Comune di Rovato come segue:

in coda all' art. 49 del regolamento edilizio, per come adottato con Del C.C. n. 70 del 17.11.1973, è aggiunto:

L'installazione di antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri:

- a) Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all' esterno di balconi,terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili, quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie; le stesse devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto della pubblica Via.
- b) Tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato o che intendono installarne uno devono avvalersi di antenne paraboliche collettive.
- c) L'installazione degli apparecchi di ricezione, singoli o collettivi, avviene nel rispetto del decoro, dell' estetica e dell'ambiente.
- d) Sul disco dell' antenna parabolica è autorizzata la presenza del logo del costruttore e/o dell' importatore;
- e) Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto del D.M. 22.gennaio 2008 n. 37 a tutela della sicurezza degli impianti.
- f) I criteri contenuti nel comma 1 non si applicano per le antenne paraboliche ricetrasmittenti destinate alle comunicazioni delle forze di polizia, forze militari, protezione civile e servizi di emergenza; le antenne dovranno integrarsi il più possibile con l'ambiente circostante.

Le antenne già installate alla data di adozione del presente regolamento dovranno essere adeguate entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

Nel caso di edifici di particolare pregio storico, ambientale, paesistico, l'installazione dell' antenna parabolica potrà essere autorizzata solo in seguito a parere preventivo emesso dalla competente commissione comunale per il paesaggio.

La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250 ad € 500.

via Lamarmora, 7 • 25038 Rovato (BS) • t. +39 030 7713224-5 • f. +39 030 7713217

www.comune.rovato.bs.it CF: 00450610175 • PIVA: 00563420983

Orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 9,00 alle 18,00 – giovedì dalle 10,30 alle 13,00

C:\Users\Giorgio Marmaglio\Downloads\Regolamentazione ANTENNE PARABOLICHE SU EDIFICI PRIVATI.doc

